



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario (relatore)
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella Camera di consiglio del 10 luglio 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, della Camera di commercio di Sassari per l'acquisizione di una partecipazione mediante sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale della società consortile a responsabilità limitata denominata "Consorzio per l'innovazione tecnologica s.c.r.l." (in forma abbreviata DINTEC);

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio

1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (Tuel);

Visto l’art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Tusp), in particolare l’art. 5;

Vista la deliberazione n. 36 del 05/05/205 della Giunta della Camera di Commercio di Sassari e relativi allegati, inoltrata con nota prot. n. 0021774/U del 10/06/2025 (prot. n. SC_SAR n. 2593 del 10 giugno 2025), ai fini del parere ex art. 5, comma 3 Tusp;

Visto il decreto presidenziale n. 18/2025 con cui l’attività istruttoria è stata assegnata al Referendario Raffaele Giannotti;

Vista la richiesta istruttoria alla Camera di Commercio con nota prot. SC_SAR n. 2630 del 13 giugno 2025;

Visto le note di riscontro della Camera di commercio fornite con p.e.c. del 20 giugno 2025 (prot. SC_SAR n. 2673 e 2674 del 20 giugno 2025);

Vista la nota di deferimento del magistrato istruttore prot. n. 2747 del 1 luglio 2025;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 12/2025, con la quale è stata convocata l’odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott. Raffaele Giannotti;

FATTO

La Camera di Commercio di Sassari ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione del parere prescritto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), la delibera della Giunta camerale n. 36 del 05/05/205, avente ad oggetto “SOTTOSCRIZIONE QUOTA CAPITALE SOCIALE DEL CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. - DINTEC”.

Con la delibera in parola sono stati inoltrati i seguenti documenti:

- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti dell'Ente camerale;
- il verbale dell'assemblea dei Soci DINTEC del 28/04/2025;
- il fascicolo di bilancio DINTEC 2024;
- il Piano triennale delle attività DINTEC 2025-2027;
- lo Statuto DINTEC.

In sede di riscontro alla richiesta istruttoria della Sezione, la Camera di commercio ha fatto pervenire ulteriore documentazione; altri documenti necessari per rendere il parere richiesto sono stati reperiti autonomamente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.

La procedura seguita, compendiata nella delibera della Giunta e nel verbale dell'assemblea dei soci, è stata la seguente:

- in data 27/11/2024 l'assemblea della società consortile a responsabilità limitata denominata "Consorzio per l'innovazione tecnologica s.c.r.l." (in forma abbreviata DINTEC) - agenzia *in house* di Unioncamere e delle Camere di Commercio - ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale da € 551.473,09 ad € 571.473,09 in via scindibile con un aumento pari ad € 20.000,00, da liberarsi in denaro, senza sovrapprezzo;
- nella medesima assemblea è stato, altresì, fissato il giorno 15 gennaio 2025 quale termine entro il quale i soci potevano esercitare il loro diritto di sottoscrizione;
- decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, Dintec ha informato le altre Camere di commercio e Unioni Regionali non socie, al fine di favorire l'allargamento della compagine sociale fino al limite di euro 19.972,80;
- successivamente, nell'assemblea dei soci del 28 aprile 2025, è stato fissato il termine, non prima del 15 luglio, entro il quale le Camere di commercio dovranno inviare al Consiglio di amministrazione di Dintec la richiesta di partecipazione all'aumento di capitale nelle modalità previste all'art. 6 dello Statuto; nonché il termine, non prima del 30 luglio, per l'approvazione delle richieste di adesione pervenute da parte dell'Assemblea dei Soci; è stato altresì stabilito il criterio di

proporzionalità per la ripartizione delle quote tra coloro che ne hanno fatto richiesta da applicarsi nel caso in cui il capitale sociale richiesto sia superiore a quello disponibile;

- con la deliberazione in esame, la Giunta ha deliberato all'unanimità di procedere alla sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale della società consortile a responsabilità limitata denominata "Consorzio per l'innovazione tecnologica s.c.r.l." (in forma abbreviata DINTEC) per un importo massimo pari a € 10.000;
- sulla citata deliberazione ha espresso parere favorevole il Collegio dei revisori dei conti, come da allegato verbale del 9 giugno 2025.

L'atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito *web* dell'ente dal 13 al 20 maggio 2025 (numero pubblicazione: 0000381/2025) e non sono pervenute osservazioni.

Aderendo a Dintec Scrl, la Camera di commercio di Sassari assumerebbe *ex novo* la qualifica di socio di minoranza, acquisendo una partecipazione massima dell' 1,75% del capitale sociale aggiornato (pari a € 571.473,09), per un importo massimo di € 10.000,00, a fronte di un capitale sociale attuale pari a € 551.473,09, di cui il 70,3480% conferito da UNIONCAMERE, il 16,7892% da ENEA e la restante percentuale da: CCIAA Alessandria - Asti (0,1731%), CCIAA Arezzo Siena (0,8300%), CCIAA Brindisi-Taranto (0,1360%), CCIAA Cagliari Oristano (0,2608%), CCIAA Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (0,5564%), CCIAA Cosenza (0,1360%), CCIAA dell' Umbria (0,1671%), CCIAA dell'Emilia (0,2473%), CCIAA Ferrara-Ravenna (0,2473%), CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (0,5220%), CCIAA Riviera di Liguria (0,1731%), CCIAA Sondrio (0,2776%), Unioncamere Emilia Romagna (0,2473%), Unioncamere Piemonte (0,2776%).

Come si evince dal verbale dell'assemblea dei soci del 28 aprile 2025, inoltre, sono pervenute altre adesioni da parte di: CCIAA di Caltanissetta, CCIAA di Frosinone-Latina, CCIAA del Molise, CCIAA di Padova, CCIAA di Pistoia-Prato, CCIAA di Salerno, CCIAA di Treviso-Belluno, CCIAA di Varese, CCIAA di Venezia-Rovigo, CCIAA di Verona, CCIAA di Vicenza, Unioncamere Sicilia e Unioncamere Veneto.

A tal proposito, nella citata assemblea si è stabilito di applicare un criterio di proporzionalità per la ripartizione delle quote tra coloro che hanno fatto richiesta di adesione, nel caso in cui il capitale sociale richiesto fosse superiore a quello disponibile. Pertanto, solo a valle della conclusione della procedura di aumento di capitale sociale sarà possibile stabilire con precisione la quota partecipazione delle CCIAA aderenti, fra cui anche quella di Sassari, il cui importo sarà plausibilmente inferiore rispetto a quello deliberato dalle rispettive giunte in considerazione dell'aumento di capitale stabilito nel limite di € 19.972,80.

Medio tempore per molte delle richieste di adesione di cui sopra è stato chiesto e reso il parere ex art. 5, comma 3, TUSP da altre Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (*pareri positivi: Sez. Controllo Veneto, deliberazioni n.: 81 del 10/04/2025, 82 del 11/04/2025, 84 del 16/04/2025, 94 del 12/05/2025, 109 del 30/05/2025; Sez. Controllo Lombardia, n. 132 del 03/06/2025; Sez. Controllo Lazio, n. 75 del 2 luglio 2025; pareri parzialmente negativi: Sez. Controllo Toscana, del. n. 69 del 16/04/2025, e Sez. Controllo Campania, del. n. 149 del 08/05/2025*).

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato ad esprimere un “*parere*” ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla l. n. 118/2022, sull’atto deliberativo della Camera di commercio di Sassari per l’acquisizione di una partecipazione mediante sottoscrizione di una quota dell’aumento di capitale della società consortile a responsabilità limitata denominata “Conorzio per l’innovazione tecnologica s.c.r.l.” (DINTEC).

Nello specifico, questa Sezione è chiamata all’esercizio di “*una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi (sessanta giorni dal ricevimento dell’atto), i parametri (la stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione; la compatibilità dell’operazione con i requisiti della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, declinata nei canoni dell’efficienza, efficacia ed economicità; la compatibilità con le norme dei trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato) e gli esiti (consistenti nell’obbligo per l’amministrazione di adeguarsi al contenuto del parere, ovvero di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi da esso, dando*

pubblicità a tali motivazioni)" (cfr. Corte dei Conti, Sez. riun. contr., 3 novembre 2022, deliberazione n. 16/QMIG/2022).

La *ratio* di questa funzione di controllo risiede nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente *"in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"* (cfr. cit. deliberazione n. 16/QMIG/2022).

A seguito della novella legislativa del 2022, l'atto amministrativo non è più inviato alla Corte dei conti per soli *"fini conoscitivi"*, come disponeva l'art. 5 ante novella, quanto piuttosto esso è oggetto di una verifica di *"conformità dell'atto"* ai parametri previsti dal legislatore. Gli esiti di questa verifica sono condensati in una pronuncia, avente la veste formale di un parere, che può essere *"in tutto o in parte negativo"*, nel caso in cui la motivazione dell'atto amministrativo oggetto di verifica sia carente in relazione ai citati parametri di riferimento. Tuttavia, un eventuale parere negativo non produce effetti interdittivi della conseguente operazione societaria di diritto privato, poiché l'amministrazione pubblica interessata ha comunque la facoltà di procedere, sebbene sia tenuta a *"motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"* (art. 5, co. 4, Tusp).

2. Per rendere il prescritto parere, il Collegio deve preliminarmente accertare la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti soggettivi e oggettivi atti a legittimare la pronuncia di questa Sezione.

Sotto il profilo soggettivo, la deliberazione, recante la prospettata operazione societaria, risulta conforme all'art. 7, comma 1, lett. d) e all'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, poiché adottata con deliberazione della Giunta camerale; nonché all'art. 7, comma 4, TUSP essendo stata pubblicata sul sito dell'ente e sottoposta a consultazione pubblica. Si dà atto, altresì, della competenza a pronunciarsi di questa Sezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del TUSP, secondo cui *"per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è*

competente la Sezione regionale di controllo”, come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 18/SSRRCO/2022/PASP, secondo cui “il richiamato quadro normativo di riferimento, così come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, porta a concludere che le Camere di commercio integrino la nozione di «altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione» che, ai sensi del comma 4, art. 5 TUSP, radica la competenza sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti”.

Sul piano oggettivo, l’atto deliberativo in esame è riconducibile tra quelli da sottoporre a controllo ai sensi dell’art. 5 del T.U.S.P, in quanto attiene all’acquisizione di una partecipazione pubblica da parte di un’amministrazione pubblica in una società già costituita.

3. Risulta altresì rispettato il vincolo tipologico di cui all’art. 3, comma 1, T.U.S.P., secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”.* Nel caso di specie, infatti, la Dintec Scrl ha natura di società consortile.

La bozza dello statuto della Dintec contiene altresì gli elementi richiesti dall’art. 16 TUSP, trattandosi di una società *in house*. Infatti, in base allo statuto (art. 4), la società è a capitale interamente pubblico e *“l’attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L’ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge”.* Nel citato art. 4 si prevede, altresì, che *“Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l’istituto dell’in house providing”.*

4. Riscontrata la sussistenza dei presupposti per rendere il parere, si può passare all’esame nel merito della deliberazione della Camera di commercio di Sassari.

L’esame consiste nella verifica della conformità dell’atto deliberativo ai seguenti parametri normativi di cui all’art. 5, commi 1 e 2, TUSP, letti alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite nelle deliberazioni n. 16 e 19 del 2022:

- i) la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali declinate dall'art. 4 TUSP;
- ii) le ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- iii) la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- iv) la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Tutti questi aspetti devono essere esplicitati analiticamente nella motivazione del provvedimento amministrativo, sottoposto al vaglio della magistratura contabile.

5. Per quanto attiene al profilo finalistico, occorre verificare il rispetto del vincolo generale di scopo *ex art. 4, comma 1, TUSP*, e il rispetto del vincolo di attività di cui all'art. 4, comma 2, letto in combinato disposto con il comma 4 del medesimo articolo (le società *in house* possono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, essendo preclusa l'attività di cui alla lettera c)).

6. La delibera in esame illustra la natura e le funzioni della società in esame, sostanzialmente riproducendo e richiamando, le puntuali disposizioni legislative e statutarie al riguardo. In particolare, si evidenzia che la Dintec "*È una struttura del Sistema camerale Italiano in base alla Legge n. 580/1993 ed al D. Lgs. n. 219/2016, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ed è partecipata dall'ENEA*"; si rappresenta che la DINTEC si configura come una società *in house* del Sistema camerale, in quanto ne ricorrono i presupposti. Ancora nella delibera si rappresenta: "che gli ambiti statutari di azione di DINTEC sono strategici per gli enti camerali che - ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - promuovono, realizzano e gestiscono iniziative a vantaggio delle imprese. Le prestazioni previste dalla Società in argomento sono, infatti, strumentali alla realizzazione delle attività camerali e sono strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali svolte dalla Camera di Commercio ai sensi della citata Legge 580/93 e s.m.i."

Al riguardo, questa Sezione osserva che la società ha natura strumentale e che la stretta inerenza dell'attività societaria emerge dalla lettura dell'art. 5 "oggetto" dello statuto societario riprodotto nella delibera. Inoltre, la società consortile in discorso, per le finalità sociali che persegue, è riconducibile alla categoria dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentita dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera d, TUSP). Conseguentemente, la Sezione ritiene stato assolto l'analitico onere motivazionale prescritto dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 del Tusp, anche in considerazione del fatto che la ricorrenza della stretta necessità della Dintec per le finalità istituzionali di altre Camere di commercio sul territorio nazionale è già stata ritenuta sussistente da altre Sezioni regionali di controllo.

7. In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria", tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*. Sotto il primo profilo oggettivo, *"la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale"* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG). Le Sezioni riunite, inoltre, in merito all'estensione del sindacato della Corte dei conti, hanno chiarito che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà *"avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adeguatezza e l'approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata"*. Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del *business plan* (o piano equivalente). Laddove, proseguono le

Sezioni riunite, *“Il criterio dell’affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell’attendibilità, invece, postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l’Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell’operazione. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità dovrà altresì tenere in considerazione la coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato”*. Sotto l’altro profilo soggettivo, *“l’esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all’investimento societario a carico del bilancio dell’Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica”* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che la valutazione di questi profili deve essere condotta in modo proporzionale alla complessità dell’operazione societaria deliberata ed in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, si tratta dell’acquisizione di una partecipazione di una quota di minoranza in una società *in house* operante da diversi anni a favore delle camere di commercio, essendo struttura del Sistema camerale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*. In particolare, la società, nel corso della sua operatività, è già stata assoggettata ai controlli della Corte dei conti mediante la trasmissione dei piani di revisione ex art. 20 Tusp alle diverse Sezioni regionali dove insistono le distinte Camere di commercio che aderiscono alla Dintec s.c. a r.l., nonché mediante la trasmissione alla Sezione Enti competente per i soci Unioncamere ed Enea. Inoltre, in un’ottica di certezza del diritto, occorre tenere conto degli orientamenti delle altre Sezioni regionali di controllo che si sono recentemente espresse sull’analogica vicenda di ingresso di altre Camere di commercio nella società in parola, a seguito del deliberato aumento di capitale.

Tanto premesso, con riferimento alla sostenibilità finanziaria in senso oggettivo, nella delibera in esame si legge quanto segue: *“si riporta che l’analisi dei fascicoli di bilancio di DINTEC degli ultimi tre esercizi finanziari (2023-2022-2021) ha consentito di valutarne positivamente la situazione finanziaria. Infatti a fronte di un capitale sociale interamente versato pari a euro 551.473,09, la società*

dispone al 31/12/2023 di un Patrimonio netto pari a euro 996.994,00. Ancora, la situazione debitoria e creditoria non presenta criticità in relazione all'anzianità dei debiti/crediti e sono state stanziare riserve a integrale copertura di eventuali passività potenziali".

Nella delibera si dà inoltre atto che è stato: "ESAMINATO il preconsuntivo al 31/12/2024 approvato dall'Assemblea dei Soci di DINTEC del 27 novembre 2024"; si prende altresì atto "che la DINTEC non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P.", in quanto: "... d) ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro; e) non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) non necessita di contenimento dei costi di funzionamento". Con specifico riferimento all'attività futura della Dintec, la delibera dà atto di quanto segue: "VISTO il Programma di attività di DINTEC per l'anno 2025 e il relativo budget nonché il fascicolo di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari"; al riguardo, unitamente alla delibera, è stato trasmesso in allegato il Piano triennale delle attività 2025-2027 della società in parola, contenente anche il Piano economico 2025-2027, che delinea nel triennio un quadro di crescita.

In merito, all'altro profilo soggettivo della sostenibilità finanziaria, la delibera evidenzia che:" non sono previsti oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima, data l'assenza, da Statuto, di contributi consortili a carico dei soci. Per ciò che attiene alla sostenibilità finanziaria, la stessa può essere garantita dalla disponibilità, in capo alla Camera, delle risorse finanziarie necessarie per realizzare l'investimento in parola". Con riferimento a quest'ultimo aspetto, nel Preventivo Economico per l'anno 2025, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 20/12/2024, è stata prevista la somma di € 25.000,00 "nel piano degli investimenti al fine di sostenere eventuali spese riguardanti l'acquisizione e/o razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente camerale in società, enti e istituzioni ritenuti di importanza strategica per il perseguimento dei propri obiettivi di sviluppo del territorio."; si dà altresì atto che: "Quanto alla copertura finanziaria degli investimenti si precisa che l'Ente è in grado di garantire con i flussi di cassa in entrata i mezzi per effettuare quanto previsto senza ricorrere a finanziamenti esterni". Risulta, perciò, dimostrata la copertura di spesa dell'operazione.

Al riguardo, bisogna considerare anche che l'ente camerale in parola ha deliberato di procedere alla sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale per un importo massimo di € 10.000, tuttavia, come sopra detto, nel caso le richieste di adesione da parte delle CCIAA siano superiori all'aumento di capitale deliberato, l'assemblea dei soci della società ha disposto di applicare un criterio di ripartizione proporzionale delle quote. Pertanto, è ragionevole attendersi che la quota da sottoscrivere sarà inferiore rispetto a quella preventivata, per cui comunque è stata prevista la copertura.

Ciò posto, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, la documentazione esaminata appare idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato, vieppiù in ragione della non elevata somma che l'Ente investe ai fini dell'operazione e delle recenti deliberazioni delle altre Sezioni regionali di controllo intervenute nell'analoga vicenda e che si sono espresse a favore dell'acquisizione della partecipazione in presenza di una motivazione sintetica e *per relationem*, in considerazione della non complessità dell'operazione e dell'operatività della Dintec S.c.r.l., società consortile temporalmente consolidata e, come detto, soggetta ai controlli finanziari di legge.

8. La motivazione richiesta dall'art. 5 TUSP deve esternare altresì le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario. Questo profilo implica che la motivazione dia conto della scelta dell'amministrazione sotto il profilo dell'efficacia rispetto agli obiettivi della stessa e dell'efficienza e dell'economicità riferita al corretto impiego delle risorse pubbliche, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. A riguardo, si osserva che nella realtà dei fatti la valutazione di questi parametri ha una portata più o meno rilevante a seconda che l'atto in esame sia quello di costituzione di una nuova società o, diversamente, di acquisizione di una partecipazione in una società già operativa.

Con riguardo a questo profilo, la delibera sottolinea l'esperienza della Dintec maturata a favore delle altre Camere di commercio, la natura dei servizi

altamente specialistici forniti, nonché il fatto che il corrispettivo per i servizi offerti è pari al solo costo degli stessi. In particolare, nella delibera è riportato quanto segue: *“la Camera, per implementare i servizi di aiuti alle imprese del territorio nell’ambito della digitalizzazione, della innovazione e della transizione energetica, avrebbe necessità di diverse unità specializzate, attualmente non presenti nel proprio organico e non assumibili, sia per l’esiguità del budget assunzionale che per l’antieconomicità dell’aver in organico risorse tanto specializzate da poter fornire servizi estremamente specialistici, dei quali però non ci sarebbe certezza della continuità nel tempo. Pertanto, si rende necessario ricorrere al supporto di altri soggetti e DINTEC Scrl risulta certamente l’interlocutore più idoneo. Difatti da tempo ha maturato, e continua a maturare, in detti settori una grande esperienza con altre Camere di Commercio, acquisendo una competenza tale da riuscire a gestire al meglio le problematiche proprie dei rapporti tra gli enti camerali e le imprese, con una contestualizzazione degli interventi difficilmente raggiungibile con altri soggetti anche in termini di efficienza e ottimizzazione delle risorse impiegate. Il ricorso alla società di sistema, in luogo del mercato, comporterebbe una convenienza economica in quanto essa dispone di risorse umane altamente qualificate in grado di gestire efficacemente tutte le fasi dei progetti, curando anche i rapporti cruciali con Enti terzi portatori di interessi delle comunità economiche locali sviluppando un approccio improntato al metodo di stakeholder engagement; utilizza metodologie, strumenti e tecnologie avanzate, che favoriscono la declinazione ottimale delle attività consentendo di ottenere risparmi di spesa rispetto ai parametri di mercato, a fronte di una maggiore qualità del servizio reso. Di conseguenza i benefici attesi a seguito di tale scelta - tra l’altro di difficile reperimento sul mercato - sono di ottenere risultati pienamente aderenti alle esigenze della realtà camerale e, quindi, da questa immediatamente fruibili. Per di più DINTEC, quale struttura in house del Sistema camerale, fornirebbe i servizi ad un corrispettivo non superiore ai costi ad essi afferenti. Inoltre, non sono previsti oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima, data l’assenza, da Statuto, di contributi consortili a carico dei soci.”*

Al riguardo, la Sezione osserva che, sebbene non sia stata trasmessa una vera e propria analisi dei costi e benefici, ciò nonostante, tenuto conto della valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell’iniziativa, la documentazione esaminata appare comunque

complessivamente idonea a suffragare la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche tenuto conto degli orientamenti delle altre Sezioni regionali di controllo che si sono recentemente espresse sull'analogo vicenda di ingresso di altre Camere di commercio nella società in parola, a seguito del deliberato aumento di capitale.

9. Con riferimento all'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, la delibera consiliare riporta quanto segue: *"Si evidenzia che l'eventuale ingresso della Camera nella società è compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, essendo la stessa una società in house in controllo pubblico, sulla quale i consorziati esercitano un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi e che svolge attività prevalentemente a favore dei soci"*. Inoltre, la delibera in parola dispone l'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 - bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'insieme di questi elementi depone per l'adempimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5, co. 2, TUSP.

10. Alla luce di quanto precede, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 20 dello stesso Tusp, il Collegio ritiene l'onere motivazionale di cui all'art. 5 assolto in modo sufficientemente adeguato,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, in ragione delle motivazioni che precedono e ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n.118, esprime parere positivo sulla delibera n. 36 del 5 maggio 2025 della Camera di commercio di Sassari.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alla Camera di commercio di Sassari, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

Alla Camera di commercio di Sassari di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 10 luglio 2025.

IL RELATORE

Raffaele Giannotti

IL PRESIDENTE

Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Anna Angioni